

### **Disposizione tecnica di funzionamento n. 05 Rev. 4 P-GO**

(ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento di funzionamento del mercato organizzato e della piattaforma di registrazione degli scambi bilaterali delle garanzie d'origine, positivamente verificato dalla Direzione Mercati dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in data 22 dicembre 2011 come successivamente modificato e integrato)

<b>Titolo</b>	<b>Fiscalità della P-GO</b>
---------------	-----------------------------

Riferimenti normativi	Articolo 17, comma 17.4, del Regolamento di funzionamento del mercato organizzato e della piattaforma di registrazione degli scambi bilaterali delle garanzie d'origine.
-----------------------	--

**Publicata in data 15 Novembre 2023**

## 1. Premessa

L'Articolo 17, comma 17.4, del Regolamento prevede che ciascun operatore richiede al GME l'inserimento nell'Elenco degli operatori ammessi alla P-GO dei dati e delle informazioni di cui all'Articolo 16, comma 16.2, lettera h), del Regolamento, allegando una dichiarazione attestante il proprio regime IVA, secondo quanto previsto nelle DTF.

Il successivo comma 17.5 prevede altresì che, alla ricezione delle richieste di cui al comma 17.4 del Regolamento, l'Elenco degli operatori ammessi alla P-GO viene aggiornato dal GME e che tale modifica produce effetti entro il secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento della relativa richiesta da parte del GME.

## 2. Applicazione IVA

Alla richiesta d'inserimento dei dati e delle informazioni sono allegare, ricorrendone le condizioni, le seguenti dichiarazioni:

- a) qualora l'operatore stabilito in Italia intenda avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 8, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 di acquistare beni e servizi senza applicazione dell'IVA, dichiarazione d'intento, redatta ai sensi dell'articolo 1, lettera c) del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito nella legge 27 febbraio 1984, n. 17, ed allegata documentazione, ove prevista dalla normativa di volta in volta vigente.

Nel caso in cui l'operatore stabilito in Italia intenda continuare ad avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell'IVA, è tenuto a rinnovare la dichiarazione e l'allegata documentazione, ove prevista, i sensi della normativa di volta in volta vigente. In caso di mancato rinnovo della dichiarazione e dell'allegata documentazione, ove prevista, nei termini di legge, il GME applica al soggetto interessato l'ordinario regime IVA;

- b) qualora l'entità (casa madre o stabile organizzazione) che effettuerà materialmente le transazioni/registrazioni in acquisto e/o in vendita su M-GO e/o sulla PB-GO sia diversa dall'entità (casa madre o stabile organizzazione) mediante la quale l'operatore risulta ammesso a M-GO e/o alla PB-GO, dichiarazione, secondo il

modello disponibile sul sito internet del GME ([www.mercatoelettrico.org](http://www.mercatoelettrico.org)), con la quale l'operatore, nella veste di casa madre o di stabile organizzazione, comunica al GME l'entità (casa madre o stabile organizzazione) che effettuerà materialmente le transazioni/registrazioni in acquisto e/o in vendita su M-GO e/o sulla PB-GO.

Qualora l'operatore di M-GO sia anche operatore della PB-GO e viceversa, la dichiarazione dovrà essere resa sia con riferimento al mercato delle garanzie di origine sia con riferimento alla piattaforma per la registrazione delle transazioni bilaterali delle GO.

Qualora l'operatore richieda o abbia già richiesto l'applicazione del regime IVA di cui alla lettera a) del presente paragrafo, tale dichiarazione e la relativa documentazione, ove prevista, produce tutti i suoi effetti esclusivamente con riferimento ai corrispettivi, previsti dall'Articolo 7, del Regolamento, che saranno fatturati dal GME.

### **3. Efficacia delle dichiarazioni**

L'inserimento dei dati e delle informazioni contenute nella dichiarazione di cui al precedente paragrafo 2 produce effetti entro il secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta da parte del GME secondo quanto previsto dall'Articolo 17, comma 17.5 del Regolamento, ove la documentazione risulti corretta, completa e siano soddisfatte, laddove previste, le condizioni necessarie per procedere all'aggiornamento dei dati e delle informazioni rese dall'operatore.